

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, recante «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici»;
Visto l'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129, recante «Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 191/2009»;

Vista la legge 4 agosto 2021, n. 116, recante «Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici», e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che demanda ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione dei criteri e delle modalita' per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, stabilendo altresì che gli stessi siano opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili ventiquattro ore su ventiquattro anche al pubblico;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' per l'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011.

2. I criteri e le modalita' di cui al comma 1 sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. In conformita' a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116, i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni devono essere opportunamente indicati con l'apposita segnaletica di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2023

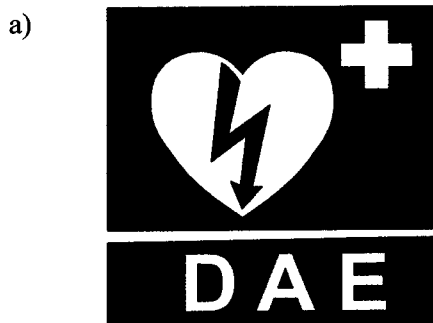
Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2025

1. Segnaletica italiana identificativa dei DAE:

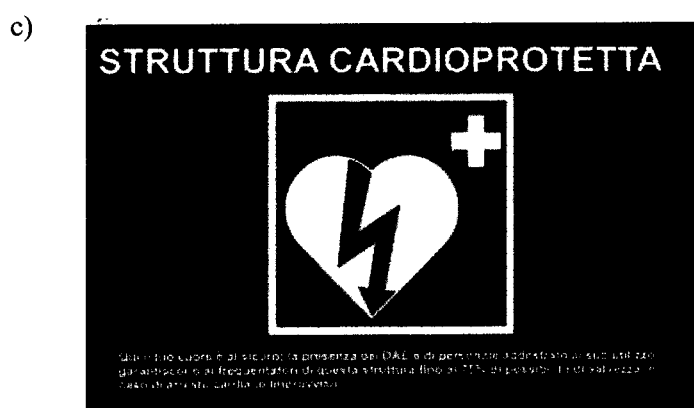
Si riportano di seguito i pittogrammi ufficialmente riconosciuti sul territorio italiano.



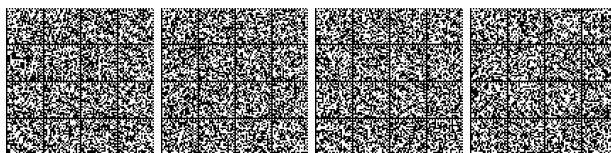
Il pittogramma di cui alla lettera a) deve essere posizionato nel luogo in cui è installato il DAE, nonché sulle planimetrie per emergenza ed evacuazione.



Il pittogramma di cui alla lettera b) deve essere posizionato lungo i percorsi che conducono al DAE.



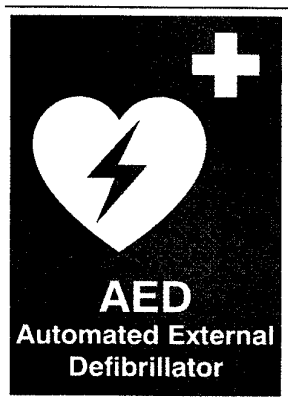
Il pittogramma di cui alla lettera c) deve essere posizionato, in maniera ben visibile, nei punti di accesso ad una struttura cardioprotetta.



2. Segnaletica internazionale identificativa dei DAE:

Si riportano di seguito i pittogrammi ufficialmente riconosciuti a livello internazionale.

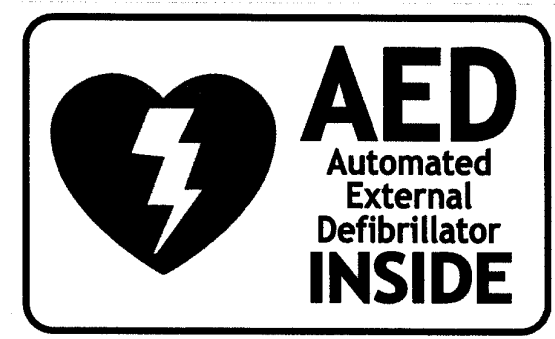
a)



b)



c)



d)

